



| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Università degli Studi di Messina | |
| Prot. n. | 46263 |
| Del | 10 / 7 / 2014 |
| Tit/Cl | I / 1 Partenza |
| Circolare n. | 31 / 2014 |

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti

A tutti i Responsabili delle Aree, settori e
uffici

e, p.c. Al Magnifico Rettore

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Il decreto-legge in oggetto, si compone di più di 51 articoli e prevede il bonus Irpef di 80 euro per i lavoratori con reddito fino a 26.000 euro lordi e altre norme di specifico interesse per la Pubblica Amministrazione: dal tetto agli stipendi dei manager al pagamento dei debiti della PA, dalla riduzione delle auto blu agli altri interventi di spending review.

Si evidenziano le disposizioni di rilevante interesse per la generalità delle amministrazioni pubbliche e per le Università.

Bonus irpef. L'art. 1 dispone, limitatamente all'anno 2014, il riconoscimento di un credito fiscale ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati; l'importo del credito è pari ad un importo di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro e decresce linearmente al superamento del predetto limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. Con la circolare n. 8/E del 24 aprile 2014 l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sul bonus fiscale in parola, individuando i soggetti beneficiari dell'agevolazione e i sostituti d'imposta tenuti all'erogazione del beneficio, per i quali sono definiti gli adempimenti; sono chiarite inoltre le modalità di fruizione del bonus da parte dei soggetti che non hanno sostituito d'imposta.

Ulteriori precisazioni e chiarimenti sono stati forniti con la circolare n. 9/E del 14 maggio 2014. Le questioni affrontate da questa ultima circolare riguardano ulteriori soggetti beneficiari, l'applicazione del credito da parte dei sostituti d'imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.

Si prevede inoltre, al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, di effettuare con la legge di stabilità 2015 una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale.

Trasparenza bilancio. Il D.Lgs. 33/2013, sulla trasparenza amministrativa, aveva già previsto, all'art. 29, la pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge in oggetto novella il comma 1 del citato articolo 29 richiedendo alle amministrazioni anche la pubblicazione dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo, entro trenta giorni dalla loro adozione. Inoltre, viene introdotto un nuovo comma 1-bis all'art. 29 del d.lgs 33/2013, ai sensi del quale i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai bilanci preventivi e consuntivi devono essere pubblicati in formato tabellare aperto, anche mediante ricorso ad un portale unico, in modo che sia possibile l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Lo schema-tipo e le modalità con le quali rendere accessibili tali dati verranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Trasparenza tempi di pagamento. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge in oggetto, alla lettera c), integra la disposizione dell'art. 33 del d.lgs 33/2013 che prevede l'obbligo di pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti" inserendo l'ulteriore previsione dell'obbligo di pubblicare anche un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti a decorrere dal 2015. Anche in questo caso, la norma rinvia, per l'adozione dello schema tipo e delle modalità con cui elaborare e pubblicare tali indicatori (annuali e trimestrali), ad un D.P.C.M., da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Dati SIOPE. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge in oggetto novella la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), modificandone l'articolo 14, relativo al controllo e monitoraggio dei conti pubblici. In particolare dispone che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia siano di "tipo aperto" e liberamente accessibili, rinviando la definizione delle modalità di accesso ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riduzioni di spesa. Il comma 4 dell'art. 8 del decreto-legge in oggetto prevede la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per tutte le

pubbliche amministrazioni, comprese le Università. Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per alcune amministrazioni, indicate alla lettera c) del comma 4 dell'art. 8 del decreto-legge in oggetto (tra le quali sono comprese le Università) si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 50 che prevede una ulteriore riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Variazioni compensative. Ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del decreto-legge in oggetto, le pubbliche amministrazioni possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge n. 78 del 2010 e all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa. Le norme richiamate riguardano i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per le missioni, per le attività di formazione e per l'acquisto di mobili e arredi.

Riduzione degli importi dei contratti. Il comma 8 dell'art. 8 del decreto-legge in oggetto autorizza le amministrazioni pubbliche alla riduzione del 5 per cento degli importi dei contratti in essere, nonché dei contratti relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, per tutta la durata dei contratti, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali. E' altresì fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto senza alcuna penalità entro 30 giorni dalla comunicazione di volontà da parte dell'amministrazione di operare la riduzione; in tal caso le amministrazioni possono, al fine di ottenere comunque la disponibilità di beni e servizi necessari, accedere a convenzioni-quadro ovvero procedere con affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.

Consip e altri soggetti aggregatori. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge in oggetto dispone l'istituzione di un "elenco dei soggetti aggregatori" nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione. Il comma 2 prevede che, con appositi decreti ministeriali, verranno definiti i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e, altresì, verrà istituito un "Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori".

Il comma 3 conferma la validità delle norme attualmente vigenti che prevedono anche per le Università l'obbligo dell'utilizzo delle convenzioni quadro e il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione e demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione delle categorie di beni e di servizi e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione di alcune amministrazioni tra le quali le istituzioni universitarie, devono ricorrere a Consip S.p.A. per lo svolgimento delle relative procedure.

Criteri per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il comma 4-bis dell'articolo 9 del decreto-legge in oggetto integra le regole di valutazione delle offerte nel caso di contratti pubblici che devono essere affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, la disposizione modifica la lettera n) del comma 1 dell'articolo 83 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), al fine di aggiungere l'origine produttiva ai criteri di valutazione dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, che devono essere stabiliti nel bando di gara.

Prezzi di riferimento. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge in oggetto impone all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), a partire dal 1° ottobre 2014, di provvedere – tramite la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) – a fornire alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione e pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente, in ambito nazionale o nell'ambito territoriale di riferimento, una convenzione stipulata con CONSIP per l'acquisto di beni e servizi. I contratti stipulati in violazione del predetto prezzo massimo sono nulli. Il comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge in oggetto prevede che, in fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Beni e servizi per i programmi cofinanziati dall'Unione europea. Il comma 8-bis dell'articolo 9 del decreto-legge in oggetto dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni da parte delle Autorità di gestione, certificazione e

di audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea.

AVCP attività di vigilanza. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge in oggetto affida alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) i compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, disponendo che li eserciti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Pertanto l'Autorità:

- a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato e di altri enti, organismi ed amministrazioni pubblici;
- b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati sui contratti in essere;
- c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni.

Pubblicazione dei prezzi CONSIP. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge in oggetto dispone la pubblicazione, entro il 10 luglio 2014, sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze dei prezzi relativi alle prestazioni principali oggetto delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.

Informazioni da trasmettere all'Osservatorio AVCP. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge in oggetto prevede l'obbligo di trasmettere, entro il 30 settembre 2014, all'Osservatorio dei contratti pubblici i seguenti dati relativi ai contratti in essere alla medesima data:

a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate ai sensi comma 3 dello stesso art. 10;

b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

Il comma 5 dispone che con deliberazione dell'Autorità saranno stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.

Limite al trattamento economico del personale pubblico. L'articolo 13 del decreto-legge in oggetto prevede che, dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo, di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse

partecipate, è pari a 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Viene specificato che sono fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore alla data del 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al suddetto limite.

Il “tetto” di 240.000 euro trova applicazione in relazione alle somme complessivamente erogate all’interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Trasparenza società partecipate. Il comma 5-bis dell’articolo 13 del decreto-legge in oggetto pone ulteriori obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle amministrazioni pubbliche che devono pubblicare nel proprio sito internet i dati relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.

Spese per autovetture. L’articolo 15 del decreto-legge in oggetto riduce il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio (acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) dal 50 per cento della spesa sostenuta per tale finalità nel 2011 al 30 per cento. In particolare, a decorrere dal 1° maggio 2014 la soglia per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi della spesa sostenuta per tale finalità nel 2011 è ridotta dal 50 per cento al 30 per cento. Il comma 2 dell’articolo 15 in esame prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di individuare il numero massimo delle auto di servizio “ad uso esclusivo” e di quelle ad “uso non esclusivo” di cui possa disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Per le auto di “servizio ad uso esclusivo” il numero così determinato non può comunque eccedere la soglia di cinque unità. La norma prevede che, qualora il predetto D.P.C.M. non risulti adottato, opera in ogni caso il limite delle cinque unità sopraindicato.

Facoltà di recesso da contratti di locazione. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, il comma 2-bis dell’art. 24 del decreto-legge in oggetto prevede, per le pubbliche amministrazioni, la facoltà di comunicare entro il 31 luglio 2014 il preavviso (ai fini del recesso) dai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il recesso si perfeziona allo spirare dei sei mesi (180 giorni) successivi al preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali che lo limitino o lo escludano.

Deposito legale di stampati e documenti. Il comma 5 dell’art. 24 contiene previsioni volte al contenimento della spesa per il deposito legale di stampati e

documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. La lettera a) prevede la consegna agli istituti depositari di una sola copia di tali atti. L'articolo 5, comma 1 della legge n. 106 del 2004, relativa al deposito legale dei documenti di interesse culturale, demandava ad un regolamento il compito di individuare il numero di copie e i soggetti depositari. Il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico è il D.P.R. n. 252 del 2006. La lettera b) prevede che non sono soggette al deposito legale le ristampe dei documenti stampati in Italia, per l'archivio nazionale della produzione editoriale.

Anticipazione obbligo di fatturazione elettronica. L'articolo 25 del decreto-legge in oggetto anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza rimane fermo il termine del 6 giugno 2014 (già scaduto) a partire dal quale non possono più essere accettate fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Per le restanti amministrazioni pubbliche il precedente termine del 6 giugno 2015 è anticipato al 31 marzo 2015.

La norma prevede, inoltre, che per assicurare la tracciabilità dei pagamenti non potranno essere pagate le fatture elettroniche che non riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di Progetto (CUP).

Nei contratti di appalto, i codici CIG e CUP sono inseriti a cura della stazione appaltante, unitamente alla clausola di nullità assoluta dei medesimi contratti, qualora non sia previsto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato dal riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della norma in esame. Per ulteriori chiarimenti sulla fattura elettronica si veda la circolare del Direttore Generale n. 20 del 7/5/2014.

Pubblicazione telematica di avvisi e bandi. L'articolo 26 del decreto legge in oggetto interviene in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il comma 1, lettera a), dell'articolo in esame, che sostituisce il comma 7 dell'articolo 66 del Codice, conferma l'obbligo già previsto, per le stazioni appaltanti, di dare pubblicità a tutti gli avvisi e i bandi dei contratti nei settori ordinari di importo superiore alla soglia comunitaria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Viene soppresso l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, e viene previsto l'obbligo di pubblicazione, esclusivamente in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice. Inoltre la norma

dispone che le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 27 del decreto-legge in oggetto prevede nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi. Il comma 1 aggiunge al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 3568 un nuovo articolo 7-bis, che introduce, in attesa dell'avvio della fatturazione elettronica, la possibilità per i titolari di crediti verso le amministrazioni pubbliche di comunicare i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, mediante la piattaforma elettronica. Allo stesso modo le amministrazioni pubbliche devono comunicare le informazioni inerenti la ricezione e la rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2014 (comma 2). Le comunicazioni da parte delle amministrazioni pubbliche relative alle fatture inserite nella piattaforma elettronica si avvieranno dal 1° luglio 2014 e per le fatture e le richieste di pagamento equivalenti relative al primo semestre 2014 è prevista una modalità di comunicazione in forma aggregata. È poi prevista l'acquisizione automatica delle stesse informazioni attraverso le funzionalità rese possibili dalla fatturazione elettronica (comma 3). Il comma 4 prevede per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di comunicare entro il 15 di ogni mese le informazioni riguardanti i debiti non estinti per i quali al mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento devono immettere sulla piattaforma elettronica i dati riferiti ad essa (comma 5). I commi 6 e 7 individuano le specifiche informazioni (natura dei debiti e codice identificativo di gara) da comunicare in funzione delle esigenze di monitoraggio e l'accessibilità o utilizzabilità delle stesse da parte delle pubbliche amministrazioni e dei creditori.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e, in caso di inadempienza, comportano responsabilità dirigenziali e disciplinari con le relative sanzioni previste (comma 8).

Certificazione dei crediti. Il comma 2 dell'art. 27 interviene modificando l'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sulla disciplina della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, nonché per prestazioni professionali, richiesta su istanza del creditore anche ai fini della cessione del credito medesimo pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari.

La disposizione amplia il novero delle amministrazioni tenute alla certificazione dei debiti non estinti, estendendo la disciplina a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali sono comprese le Università, ridefinisce i soggetti cui compete la nomina dei commissari

ad acta, in caso di mancata certificazione da parte dell'amministrazione debitrice nei tempi previsti (30 giorni) e introduce sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di certificazione nei tempi previsti, o di diniego non motivato di certificazione, da parte dell'amministrazione.

In particolare, per l'amministrazione inadempiente agli obblighi suddetti è previsto il divieto di procedere ad assunzioni di personale o di ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento; per il dirigente è prevista l'applicazione delle medesime misure già introdotte dal D.L. n. 35/2013 (art. 7, comma 2) per i casi di mancata registrazione dell'amministrazione sulla piattaforma elettronica, vale a dire, responsabilità dirigenziale e disciplinare nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. La norma dispone, infine, l'obbligo di indicare nella certificazione la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono pertanto essere integrate in tal senso a cura dell'amministrazione, utilizzando la piattaforma elettronica. Per le modalità di trasmissione dei dati è stata emanata la Circolare n. 21 del 25 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che si allega alla presente circolare.

Certificazione dei pagamenti con risorse trasferite dalle regioni. L'articolo 28 del decreto legge in oggetto riguarda le certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalla regione a titolo di estinzione dei debiti delle regione medesima. Il monitoraggio delle certificazioni dovrà essere effettuato dalla regione che ha estinto il debito, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati. L'articolo 37 introduce strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato. Tali crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e riguardare somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell'articolo 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

In particolare il comma 1 stabilisce che i debiti certificati ai sensi delle disposizioni sopra richiamate vengano assistiti da garanzia dello Stato al momento della loro cessione o della loro ridefinizione. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro.

Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di

pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I termini e modalità tecniche di attuazione delle predette disposizioni saranno definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori.

Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

Esenzione imposte nella cessione dei crediti. L'articolo 38-bis del decreto legge in oggetto stabilisce al comma 1 che la cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalle amministrazioni pubbliche debitorici, con le garanzie connesse, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, fatta salva l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Compensazione dei crediti. L'art. 39 del decreto-legge in oggetto modifica l'art. 28-quinquies del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in materia di riscossione, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

Tale norma consente la compensazione tra i crediti (certificati) non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato con le somme dovute dai contribuenti in diverse fasi del procedimento tributario.

La disposizione si applicava ai crediti "maturati al 31 dicembre 2012"; con la novella prevista dal comma 1 dell'art. 39 del decreto-legge in oggetto, tale termine temporale viene soppresso e la compensabilità è estesa anche ai crediti maturati successivamente a tale data. Il comma 1-bis amplia il novero delle amministrazioni nei confronti delle quali si potrà applicare la disciplina della compensazione dei crediti e pertanto si potrà esperire la procedura di compensazione dei crediti (certificati) non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, anche delle Università. L'articolo 40 del decreto-legge in oggetto differisce dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere notificate le relative cartelle di pagamento al fine di usufruire di detta compensazione.

Attestazione dei tempi di pagamento. L'art. 41 del decreto-legge in oggetto prevede, a decorrere dall'esercizio 2014, che tutte le pubbliche amministrazioni alleghino alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. In caso di superamento dei termini di pagamento, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni dandone atto nella propria relazione. Inoltre se, sulla base dell'attestazione, le amministrazioni registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Registro unico delle fatture. L'articolo 42 del decreto-legge in oggetto prevede l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di adottare a decorrere dal 1° luglio 2014 il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento devono essere annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. Per l'attuazione della predetta disposizione si veda la circolare del Direttore Generale n. 27 del 1 luglio 2014.

Trasferimenti fra pubbliche amministrazioni. L'art. 44 del decreto-legge in oggetto prescrive, per agevolare il rispetto dei tempi medi di pagamenti, che i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche siano erogati entro 60 giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro 60 giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione. Per i trasferimenti relativamente ai quali le condizioni per la erogazione siano stabilite a regime, il termine di 60 giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività necessaria all'effettuazione dell'erogazione. Le amministrazioni destinatarie della norma sono tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le Università.

Per maggiore approfondimento si allega il testo coordinato del decreto-legge con la relativa legge di conversione e si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

Ufficio documentazione e agg. norm.: Dott.ssa Elvira Russo
Area OO. CC. servizi amministrativi e documentazione: Dott.ssa Maria Ordile